ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "...."

(Art. 28 della Legge 457/1978 ed smi)

il Sig. MAURO DELLAGRASSA nato a Rovato (BS) il 17/02/1968 Codice Fiscale: DLLMRA68B17H598B, residente a Rovato (BS) Via Spalenza Ettore n. 43, in seguito definito recuperante

PREMESSO

- che il sopracitato è proprietario degli immobili catastalmente identificati con il foglio 17 Particella 39, sito in via Sant'Anna n. 4 a Rovato e dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dall'atto unilaterale d'obbligo;
- che gli immobili citati al punto precedente sono classificate nel Vigente P.G.T. "Piano di Governo del Territorio" della Città di ROVATO come Zona "cascine di carattere tipologico ambientale" disciplinata dagli articoli 30.8 delle norme tecniche attuative del piano delle regole;
- che gli immobili di cui sopra non sono gravati da vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di recupero o che lo subordino ad autorizzazioni di altre autorità

VISTI

A)	La domanda di autorizzazione al Piano di recupero, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 33587 del 14/09/2020 e iscritta nel Registro Pratiche
	Edilizie al n. 210/2020;
B)	La deliberazione della Giunta Comunale n in data, esecutiva,
	con la quale veniva adottato il Piano di recupero;
C)	L'attestazione di avvenuti pubblicazione e deposito del Piano di recupero, nelle
·	forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
	(ovvero, in presenza di osservazioni)
	in seguito ai quali sono pervenute n. osservazioni;
D)	La deliberazione della Giunta Comunale n. in data , esecutiva,
-,	con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di recupero;
	(ovvero, in presenza di osservazioni)
	(UVVEIU, III presenza di Usservazioni)

- con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il Piano di recupero:
- E) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della L.R. 12/05;

Tutto ciò premesso

SI OBBLIGANO

art. 1 - EFFICACIA DELLE PREMESSE

1. Le premesse e tutti i documenti del piano di recupero. fanno parte integrante del presente atto unilaterale d'obbligo, ancorché non materialmente e fisicamente uniti allo stesso, ma depositati agli atti dell'Amministrazione Comunale.

art, 2 - OGGETTO DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

1. Il Recuperante, che presta al Comune la più ampia ed illimitata garanzia di proprietà e disponibilità delle aree in premessa individuate e catastalmente identificate, si impegna, in via solidale ed indivisibile, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al permesso di costruire. di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni della presente atto, nei modi e nei termini in essa previsti.

art. 3 - STANDARD URBANISTICI E MONETIZZAZIONE

- 1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente PGT e in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, le aree a standard che competono al Piano di recupero, sono così quantificate:
- il presente progetto non comporta nessun aumento di volume e di conseguenza non è necessario reperire le aree a standard.
- 2. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 12/05, le nuove aree a standard che competono al comparto di recupero e che non vengono reperite direttamente assommano a mq 0,00.
- 3. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di _____ €/mq (come da deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 20/05/2002), per cui l'importo totale della monetizzazione risulta mq 0,00 x €/mq ____ = € 0,00 (€ zero/00).
- 4. L'importo totale della monetizzazione è versato dai recuperanti alla Tesoreria del Comune contestualmente agli oneri concessori dovuti per l'intervento, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai recuperanti medesimi in virtù del mancato reperimento diretto e comunque non inferiore alla acquisizione di altre aree simili.

art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

I Recuperante

1. La presente convenzione ha validità di cinque anni dalla data di rilascio del relativo permesso di costruire.